



Statuto dell'Associazione

"PAX-TIBI ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 – Denominazione - Sede e durata

È costituita nel rispetto del Dlgs 117/17, del Codice Civile e della normativa in materia L'Ente del Terzo Settore denominato: "PAX – TIBI – ENTE DEL TERZO SETTORE", d'ora in poi definita per brevità "PAX-TIBI ETS".

L'Associazione "**PAX-TIBI ETS**" ha sede legale in Favaro Veneto (VE), all'indirizzo di Via Triestina n.62 e l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 – Finalità e attività

L'Associazione persegue in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale.

Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Le attività che si propone di svolgere sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività e i servizi si concretizzeranno nel:

Daniela Gallo

Francesco De Gabbri

- a) Diffondere, promuovere, sviluppare e sostenere interventi a favore della cura, del benessere e della salute delle persone e delle comunità;
- b) Mettere in atto interventi di ogni tipo, finalizzati alla protezione sociale e sanitaria delle persone;
- c) Promuovere la salute, come benessere psicofisico, operando nell'ambito dell'educazione socio-sanitaria, della prevenzione-cura della malattia nel rispetto e nell'attuazione dei valori essenziali della persona umana senza distinzione di sesso e religione.
- d) Favorire la conoscenza dei problemi culturali, pedagogici, sociali e sanitari;
- e) Offrire supporto sociale e psicologico in situazioni di disagio attraverso l'ascolto, e la condivisione di difficoltà e bisogni in genere;
- f) Proporsi come punto di riferimento concreto per quanti hanno problemi, di carattere psicologico, pedagogico, sanitario;
- g) Promuovere attività formative e culturali, convegni, corsi, tavole rotonde nei confronti del disagio;
- h) Prendere contatti e sviluppare iniziative con autorità politiche, regioni, provincie, comuni, enti ed associazioni italiane ed estere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- i) stimolare in tutti gli associati uno spirito di solidarietà, di collaborazione e di partecipazione consapevole alla soluzione dei problemi nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti;
- j) promuovere la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
- k) consegnare presidi sanitari (farmaci, integratori, presidi incontinenza, ecc.);
- l) inviare operatori di supporto (OSS, badanti, IP, fisioterapisti, ecc.);
- m) consegnare pasti e spesa a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;
- n) supportare da un punto di vista morale e psicologico a tutte le forme di disagio;
- o) trasportare infortunati, malati, infermi, inabili;
- p) gestire pratiche amministrative (invalidità, sussidi per malattia prolungata, amministratori di sostegno, ecc.);
- q) sottoscrivere convenzioni con professionisti, enti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sociali;

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.



I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 3 – Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale) che ne condividano gli scopi.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

ART. 4 – Adesione all'Associazione

La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, va debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica che si impegna ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al GDPR ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato agli interessati entro 90 (novanta) giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 5 - Diritti dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi;

Daniela Roldano

Biancamaria De Giobbi



- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio,
- esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

ART. 6 - Doveri dei Soci - Rimborsi

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci;

L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio in automatico senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 Novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.



Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Segretario,
- Tesoriere,
- Organo di Controllo, nei casi previsti dalla Legge;
- Revisore Legale, nei casi previsti dalla Legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica. Non è ammesso il cumulo di cariche.

In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, il Consiglio Direttivo provvede designando il primo dei non eletti in ordine di preferenza espressa durante le fasi di nomina. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature

Illegible signature



L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze dell'Assemblea sono:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. approva in via definitiva il rendiconto consuntivo il conto preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- e. delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- f. approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i. approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

- 
- j. delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
- k. delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti, in proprio o in delega, aventi diritto di voto.

Ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, gode del diritto di elettorato attivo ma non quello di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Sono vietate deleghe permanenti. All'associato persona giuridica è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega in prima convocazione, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore delibera con il voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 11- Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri ad un massimo di 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Daniela Baldoni

Biancamaria De Santis



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva il rendiconto consuntivo, l'eventuale conto preventivo e l'eventuale bilancio sociale annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- b) elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.



ART. 12 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

ART. 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici.

Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del GDPR.

ART. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione.

Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.

Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo e l'eventuale conto preventivo da sottoporre al visto dei Revisori legali dei Conti.

Denise Hellm

De Sobri
Biancamaria



Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/17.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – Revisore legale

Il Revisore legale dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/17; dura in carica tre anni e può essere rieletto. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - Risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
- sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
- eredità, donazioni e legati;
- attività di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie e ai sensi degli articoli 13 e 87 de D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

ART. 18 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario e l'eventuale conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo e l'eventuale conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19 - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs.117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Daniela Allene

Biancamaria De Sibbi

ART. 22 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Reg. N. 07/07/2022 c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Euro ESENTE AN. 2386 serie 24.77642
~~Conformi al Mod. F 23~~

IL FUNZIONARIO (*)

Manuela De Rossi

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Zanussi

